

# **PROCEDURA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL ANTITERRORISMO**

(v. 1 del 07.09.2026)

**REIBANQ S.R.L. SOCIETA' DI MEDIAZIONE  
CREDITIZIA (M533)**

## Sommario

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.RIFERIMENTI NORMATIVI.....                                                                                | 3  |
| 1.DESTINATARI E FINALITA' .....                                                                             | 4  |
| 2.SRUTTURA AZIENDALE.....                                                                                   | 4  |
| 3.1Ruolo delle Strutture Operative nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.... | 4  |
| 3.2Responsabile Antiriciclaggio .....                                                                       | 5  |
| 3.3Responsabile SOS (Segnalazioni Operazioni Sospette).....                                                 | 6  |
| 3.4L' Amministratore Unico .....                                                                            | 6  |
| 3.CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO.....                      | 7  |
| 4.1 Valutazione del rischio di riciclaggio .....                                                            | 8  |
| 4.ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA .....                                                                   | 9  |
| 5.1 Identificazione del Cliente: Esecutore, Titolare Effettivo .....                                        | 9  |
| 5.2 Scopo e natura del rapporto .....                                                                       | 11 |
| 5.3 Adeguata Verifica Rafforzata.....                                                                       | 11 |
| 5.4 Monitoraggio costante e aggiornamento delle informazioni .....                                          | 13 |
| 5.5 Obbligo di astensione o interruzione dell'Operazione/ Rapporto Continuativo .....                       | 14 |
| 6SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS) .....                                                            | 14 |
| 6.1Valutazione interna delle SOS .....                                                                      | 15 |
| 6.2La segnalazione della SOS all'UIF .....                                                                  | 16 |
| 6.3La sospensione delle Operazioni .....                                                                    | 18 |
| 7MEDIAZIONE CREDITIZIA E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .....                                                 | 18 |
| 8FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO .....                                                                           | 19 |
| 9RISCHI LEGATI A VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO .....                                            | 20 |
| 10CONSERVAZIONE DEI DATI.....                                                                               | 20 |
| 11DEFINIZIONI .....                                                                                         | 21 |
| 11.1 Persone Politicamente Esposte (PEP).....                                                               | 22 |
| Documenti allegati alla presente Procedura: .....                                                           | 23 |

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente Procedura Antiriciclaggio è redatta al fine di fornire un quadro organico delle regole, delle procedure e dei presidi adottati dalla Società per conformarsi agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in coerenza con il principio di proporzionalità e secondo un approccio basato sul rischio (*risk-based approach*).

Il riferimento normativo primario è rappresentato dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito denominato anche “Decreto”), che ha recepito la Direttiva 2005/60/CE (cd. Terza Direttiva Antiriciclaggio) e ha introdotto un quadro sistematico di regole rivolte ai soggetti obbligati. Tale Decreto è stato successivamente modificato e integrato con:

il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (Quarta Direttiva);

il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, che ha recepito la Direttiva (UE) 2018/843 (Quinta Direttiva);

e, in prospettiva, con le norme del cd. AML Package, adottato dal Consiglio dell’Unione Europea il 30 maggio 2024, che comprende la Sesta Direttiva Antiriciclaggio, un Regolamento unico (*single rulebook*) direttamente applicabile ai soggetti obbligati e l’istituzione della nuova autorità europea AMLA (*Anti-Money Laundering Authority*).

A livello nazionale, completano il quadro normativo:

le Disposizioni attuative del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tra cui il Decreto 11 marzo 2022, n. 55, in materia di titolarità effettiva;

i Provvedimenti dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), tra cui il più recente Provvedimento sugli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023;

le disposizioni della Banca d’Italia, in particolare:

il Provvedimento del 26 marzo 2019, recante “*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*”;

il Provvedimento del 30 luglio 2019, relativo all’adeguata verifica della clientela.

Il mediatore creditizio rientra tra i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 231/2007 ed è tenuto ad attuare una valutazione autonoma del rischio ai sensi dell’art. 15, sulla base di fattori riconducibili al tipo di clientela, alla provenienza geografica, ai canali distributivi utilizzati e ai prodotti e servizi offerti.

Per la gestione e mitigazione del rischio, l’art. 16 del predetto Decreto impone l’adozione di procedure, controlli e presidi coerenti con la natura, le dimensioni e la complessità operativa del soggetto obbligato, anche tramite l’eventuale ricorso a sistemi di controllo interno e funzioni dedicate.

La presente Procedura recepisce le indicazioni normative e regolamentari applicabili, nonché le Linee Guida e gli schemi comportamentali pubblicati da UIF e dalle Autorità competenti, con l’obiettivo di definire un modello organizzativo conforme ed efficace, aggiornato con le evoluzioni della disciplina antiriciclaggio e dei presidi richiesti per l’operatività del mediatore creditizio.

## I. DESTINATARI E FINALITÀ

La presente Procedura è approvata dal Dott. Arianito Daka Rappresentante Legale, Responsabile della funzione di controllo di secondo livello del SCI e Responsabile per la segnalazione delle Operazioni Sospette, ed è rivolta al Personale della Società. È obbligatoria e vincolante per tutti i dipendenti e

chiunque collabori con la Società ed entri in contatto con la Clientela interessata all'ottenimento di finanziamenti.

La Società, in quanto esercente l'attività di mediazione creditizia, rientra nella categoria degli *altri operatori finanziari* di cui all'art. 3, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e pertanto è soggetta agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In adempimento a quanto stabilito dal citato Decreto, la Società ha predisposto la presente procedura interna con l'obiettivo di delineare i processi adottati per l'attuazione delle misure antiriciclaggio applicabili alla propria operatività.

In relazione agli obblighi normativi vigenti, si fornisce di seguito una descrizione dei presidi organizzativi implementati, modulati in base al livello di rischio e secondo il principio di proporzionalità, coerentemente con l'approccio fondato sull'analisi del rischio (*risk-based approach*), tenendo conto della natura, della dimensione e delle caratteristiche dell'attività esercitata. Tali misure sono volte a prevenire il coinvolgimento della Società, del personale e delle strutture operative in situazioni che possano esporre a rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'impegno della Società nella prevenzione e nel contrasto di tali fenomeni si traduce nell'adozione di controlli finalizzati a garantire l'adeguata verifica dell'identità della clientela, la corretta identificazione e segnalazione di operazioni sospette, la conservazione dei dati e della documentazione acquisita, nonché nella formazione continua del personale interno e dei collaboratori operativi.

#### **a) SRUTTURA AZIENDALE**

Segnatamente agli adempimenti in materia Antiriciclaggio la Società è strutturata come di seguito.

### **3.1 Ruolo delle Strutture Operative nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**

Gli operatori commerciali rappresentano il primo livello di controllo nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in quanto direttamente coinvolti nella gestione operativa dei rapporti con la clientela, rivestono un ruolo fondamentale nell'attuazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007.

Ogni dipendente o collaboratore è responsabile dell'adempimento degli obblighi AML per ciascuna Operazione occasionale o rapporto continuativo avviato con il Cliente. In particolare, tali soggetti sono tenuti a:

raccogliere tutte le informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela, tenendo conto del profilo di rischio;

effettuare le verifiche richieste tramite interrogazione delle banche dati, utilizzando la piattaforma per le estrazioni delle visure Antiriciclaggio.

curare la conservazione della documentazione raccolta, sia in formato cartaceo che digitale, all'interno del fascicolo del Cliente;

individuare eventuali elementi di anomalia nel comportamento del Cliente o nelle operazioni effettuate, e in presenza di sospetti, segnalare prontamente la situazione al Responsabile Antiriciclaggio e SOS (Dott. Arianito Daka, ad@reibanq.it +393898538924).

#### **Controllo della rete distributiva**

La Società adotta misure specifiche per garantire che tutti i soggetti della rete distributiva, operanti in forza di contratto, rispettino la normativa in materia di antiriciclaggio. A tal fine:

nei contratti di collaborazione vengono inserite clausole che disciplinano in modo chiaro i comportamenti da osservare ai fini AML;

vengono messi a disposizione dei collaboratori strumenti operativi e procedure informatizzate per agevolare il corretto svolgimento delle attività e il rispetto degli adempimenti normativi;

la Società organizza programmi formativi specifici e ricorrenti, volti a garantire una conoscenza aggiornata della normativa antiriciclaggio, delle responsabilità personali e delle modalità di utilizzo delle piattaforme AML;

viene svolta un'attività di monitoraggio continuo sul rispetto delle procedure da parte della rete, con particolare attenzione all'aderenza ai protocolli interni e alla normativa vigente.

#### Supporto nei casi di adeguata verifica rafforzata

In presenza di profili di rischio elevato, che richiedono l'attivazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela (*ex art. 25 del D. Lgs. 231/2007*), il collaboratore viene affiancato dal Responsabile Antiriciclaggio, che garantisce il corretto svolgimento delle attività previste (svolgimento di ulteriori analisi sul Cliente/operazione e dei rilievi emersi in seguito all'AV ordinaria).

#### Gestione delle inadempienze

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi violazioni o comportamenti infedeli da parte dei collaboratori, la Società si riserva il diritto di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro.

### **3.2 Responsabile Antiriciclaggio**

Nel rispetto della normativa *ex lege vigente* e in coerenza con l'assetto dei controlli interni adottato dalla Società, la responsabilità della funzione Antiriciclaggio è affidata all'Amministratore Unico, dotato dei requisiti di professionalità, competenza e autorevolezza. Tale funzione presidia il rispetto della normativa vigente in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e contribuisce attivamente alla prevenzione dei relativi rischi.

Il Responsabile esercita il controllo sul rispetto delle procedure interne, valutando l'adeguatezza dei presidi adottati in rapporto ai rischi aziendali e proponendo eventuali correttivi organizzativi. Supervisiona inoltre l'attuazione delle politiche aziendali in materia AML/CFT, svolgendo un ruolo trasversale rispetto alle funzioni operative, con l'obiettivo di assicurare la coerenza del sistema di gestione del rischio e il rispetto della normativa vigente.

In particolare, svolge le seguenti attività:

analizza la normativa di riferimento, valutandone l'impatto sui processi aziendali e collaborando all'adeguamento delle procedure operative interne;

coordina il processo di autovalutazione periodica dei rischi AML/CFT cui è esposta la Società, in conformità all'art. 15 del D. Lgs. 231/2007;

supporta la definizione e l'evoluzione dell'architettura dei controlli interni, contribuendo alla progettazione e revisione delle procedure e dei presidi organizzativi finalizzati alla mitigazione del rischio legale, reputazionale e di riciclaggio;

redige e aggiorna la presente Procedura Antiriciclaggio, assicurando che i contenuti siano sempre allineati alla normativa vigente e alle *best practices* del settore;

verifica l'efficacia del sistema di controllo interno in ambito AML/CFT, proponendo eventuali interventi correttivi o migliorativi a livello organizzativo e procedurale;

sovrintende alla programmazione e attuazione dei piani formativi in materia antiriciclaggio, garantendo l'adeguato aggiornamento del personale interno e dei collaboratori operativi;

assiste le Strutture Operative nella gestione dei rapporti con Clienti ad alto rischio di riciclaggio, contribuendo alla determinazione delle misure rafforzate di adeguata verifica da adottare e verificandone la corretta attuazione;

fornisce supporto consulenziale nella fase di valutazione delle operazioni potenzialmente sospette, collaborando all'analisi dei casi segnalati dalle Strutture Operative.

Il Responsabile Antiriciclaggio verifica periodicamente su base campionaria l'effettiva adeguatezza e il rispetto del processo di adeguata verifica e la sua esecuzione, effettuando verifiche a campione, in conformità ai piani di controllo approntati.

### **3.3 Responsabile SOS (Segnalazioni Operazioni Sospette)**

La Società ha individuato nel Dott. Arianito Daka il Responsabile per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (RSOS), cui è demandato il compito di valutare le SOS istruite e, ricorrendone i presupposti, trasmetterle all'Unità di Informazione Finanziaria, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007 e dei Provvedimenti dell'UIF.

Il Responsabile SOS:

valuta le operazioni sospette ricevute dalle strutture operative;

le trasmette alla UIF previa verifica della loro fondatezza;

mantiene evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della presente Procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

### **3.4 L'Amministratore Unico**

L'A.U., riveste un ruolo centrale nella definizione, attuazione e monitoraggio delle strategie di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È suo compito assicurare che l'intero assetto organizzativo sia coerente con i principi di sana gestione, trasparenza e conformità normativa.

In particolare, il Dott. Daka:

sovrintende all'attuazione delle politiche aziendali in materia di gestione del rischio di riciclaggio, riesaminandone periodicamente l'efficacia e disponendo gli eventuali interventi correttivi ritenuti necessari;

esercita la responsabilità ultima sul funzionamento del sistema dei controlli antiriciclaggio e promuove una cultura del rischio improntata alla prevenzione e alla collaborazione attiva con le autorità competenti;

garantisce la sussistenza dei requisiti di professionalità, autonomia e competenza richiesti dalla normativa vigente;

approva la presente procedura, assicurandone il periodico aggiornamento in funzione delle evoluzioni normative e operative;

interviene direttamente nell'approvazione dell'avvio di rapporti continuativi o operazioni occasionali con clienti, o titolari effettivi, qualificati come Persone Politicamente Esposte (PEP), nel rispetto delle cautele rafforzate previste dalla normativa;

vigila affinché le procedure interne e i sistemi informatici adottati dalla Società siano idonei a garantire il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione della documentazione e valutazione del rischio AML/CFT.

Attraverso l'esercizio delle proprie responsabilità, il Dott. Daka assicura l'adozione di un modello organizzativo conforme alla normativa di riferimento, favorendo il presidio efficace dei rischi e la piena integrazione della funzione antiriciclaggio nei processi aziendali.

## **b) CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO**

La Società adotta un modello di gestione del rischio basato sul principio dell'approccio fondato sul rischio (*risk-based approach*), che costituisce il presupposto metodologico per l'identificazione, l'analisi e la mitigazione dei rischi derivanti da fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. 231/2007, l'intensità delle misure di adeguata verifica adottate è proporzionata al livello di rischio associato al singolo Cliente, nonché alle caratteristiche del prodotto o servizio richiesto.

La valutazione del rischio consente alla Società di attribuire a ciascun Cliente un profilo di rischio coerente con gli elementi informativi raccolti nel corso del processo di adeguata verifica della clientela.

La determinazione del profilo di rischio si basa sull'esame congiunto di fattori soggettivi (quali la natura giuridica e le caratteristiche del Cliente, la sua condotta, la residenza o il collegamento con Paesi ad alto rischio) e fattori oggettivi, legati all'operatività, alla frequenza e alla tipologia delle transazioni. Tali elementi sono formalizzati all'interno della Scheda di Valutazione del Rischio, in uso alla Società, che viene compilata dal collaboratore incaricato al momento dell'instaurazione dell'operazione occasionale o del rapporto continuativo (ossia al conferimento dell'incarico di mediazione creditizia).

Sulla base dell'analisi dei predetti fattori, i Clienti sono classificati in una delle seguenti tre fasce di rischio:

Rischio basso;

Rischio medio;

Rischio alto.

Il livello di rischio attribuito a ciascun Cliente determina l'intensità e l'estensione delle misure di adeguata verifica da applicare, sia in fase di avvio del rapporto che durante la sua gestione nel tempo. La classificazione del rischio è soggetta a rivalutazione periodica, secondo le scadenze e le modalità previste dalla presente Procedura.

A seconda del profilo di rischio rilevato, la Società applica le seguenti misure di adeguata verifica:

Misure ordinarie, quando il Cliente presenta un rischio basso o medio e non ricorrono condizioni che richiedano verifiche rafforzate;

Misure rafforzate, da applicarsi in presenza di un rischio elevato o nei casi in cui la normativa impone obblighi di approfondimento ulteriori.

Le misure adottate sono calibrate in modo proporzionale al rischio e tengono conto della durata del rapporto, della sua evoluzione nel tempo e di eventuali modifiche nei comportamenti o nelle caratteristiche del Cliente.

#### 4.1 Valutazione del rischio di riciclaggio

La Società effettua regolarmente un'autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso un apposito modulo, cui è esposta nello svolgimento della propria attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007 e tenendo conto delle indicazioni operative contenute nei provvedimenti della Banca d'Italia, applicabili in via proporzionale anche ai soggetti non vigilati, come i mediatori creditizi.

Tale processo è ispirato al principio del *risk-based approach*, secondo cui l'intensità dei controlli e delle misure di mitigazione deve essere proporzionata alla natura e al livello dei rischi rilevati.

L'autovalutazione si basa su una metodologia strutturata che prevede quattro fasi principali:

Identificazione del rischio inerente: vengono individuate tutte le potenziali esposizioni al rischio, tenendo conto sia dei fattori interni (es. operatività, tipologia di clientela, servizi offerti) sia di quelli esterni (es. indicatori di rischio forniti da autorità di vigilanza, UIF, GAFI/FATF e organismi internazionali).

Analisi delle vulnerabilità: si analizza l'efficacia del sistema organizzativo e dei presidi di controllo attualmente adottati, per verificare la capacità della Società di prevenire e contrastare efficacemente i rischi individuati.

Determinazione del rischio residuo: si valuta il livello di rischio effettivo, risultante dal bilanciamento tra il rischio inerente e le misure di mitigazione esistenti.

Individuazione delle azioni correttive: laddove emergano criticità o carenze, vengono definite e attuate misure migliorative e correttive, al fine di rafforzare il presidio complessivo e mantenere il rischio entro soglie accettabili.

Nel processo di valutazione del rischio, la Società considera almeno i seguenti fattori rilevanti:

Operatività: analisi del volume, della frequenza e della tipologia delle operazioni gestite, anche in relazione al comportamento storico della clientela;

Prodotti e servizi: valutazione dei servizi di mediazione offerti e del relativo mercato di riferimento;

Profilo della clientela: classificazione dei clienti sulla base del rischio, con particolare attenzione ai soggetti ad alto rischio (es. PEP, clienti con strutture societarie complesse, provenienza da Paesi terzi ad alto rischio);

Canali distributivi: modalità con cui vengono acquisiti, gestiti e mantenuti i rapporti (es. rete di collaboratori, modalità di interazione con il cliente);

Area geografica: rischio connesso a Paesi o territori identificati come non cooperativi o ad alto rischio secondo le fonti ufficiali (ad es. elenchi FATF, UE, UIF), valutato anche in relazione all'eventuale operatività transfrontaliera.

#### c) ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'Adeguata Verifica della Clientela (di seguito anche "AVC") rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così come delineato dalla normativa nazionale (D.Lgs. 231/2007) e dalle direttive europee in materia. Si tratta del primo adempimento operativo che la Società è chiamata a svolgere in occasione dell'instaurazione di un rapporto con il Cliente, ed è l'attività dalla cui accuratezza dipende l'efficacia dell'intero impianto di controllo antiriciclaggio.

L'AVC consiste nell'identificazione e nella verifica dell'identità del Cliente, del Titolare Effettivo (ove presente) e dell'Esecutore, nonché nella raccolta e nell'analisi delle informazioni relative allo scopo e alla natura del rapporto instaurato. L'obiettivo è quello di acquisire una conoscenza sufficientemente approfondita del Cliente, utile per assegnargli un profilo di rischio e per monitorarne nel tempo la coerenza dell'operatività.

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 231/2007, l'obbligo di adeguata verifica si applica, in particolare, nei seguenti casi:

all'apertura di un Rapporto Continuativo o all'avvio di una operazione occasionale, ossia ogni qualvolta il Cliente formalizza una richiesta di incarico di mediazione creditizia;

all'avvio di un nuovo Rapporto Continuativo o di una operazione occasionale, anche con Clienti già noti; in presenza di sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, a prescindere da esenzioni, soglie o deroghe previste dalla normativa;

qualora emergano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti.

Nei paragrafi che seguono, sono illustrate le principali attività previste dagli articoli 18 e seguenti del Decreto, con riferimento alle modalità operative che la Società adotta per assolvere correttamente agli obblighi di adeguata verifica.

## 5.1 Identificazione del Cliente: Esecutore, Titolare Effettivo

Quando il Cliente sia una persona fisica, l'identificazione avviene mediante la raccolta delle informazioni anagrafiche fornite dallo stesso, previa presentazione di un documento di identità in corso di validità, conforme alle previsioni normative. Di tale documento viene acquisita copia, conservata in formato cartaceo o digitale.

Le stesse modalità sono applicate anche ai cointestatari dell'operazione di finanziamento e all'eventuale Esecutore, ossia il soggetto delegato dal Cliente o il suo rappresentante legale. Per l'Esecutore, è necessario raccogliere anche la documentazione attestante il potere di rappresentanza.

Nel caso in cui il Cliente sia un soggetto diverso dalla persona fisica (es. società, enti, trust), l'identificazione deve essere effettuata nei confronti delle persone fisiche che ne esercitano la rappresentanza legale. In questi casi, è necessario acquisire:

i dati identificativi del Cliente, comprensivi di forma giuridica, scopo istituzionale o attività svolta, nonché eventuale iscrizione al registro delle imprese e ad albi vigilati;

per gli enti non profit, anche l'indicazione della categoria di beneficiari a cui sono rivolte le attività;

per i trust, copia aggiornata dell'atto istitutivo, contenente informazioni su finalità, beneficiari, trustee e meccanismi operativi;

i dati identificativi dell'Esecutore e la documentazione relativa al potere di rappresentanza.

L'attività di identificazione è effettuata da un incaricato della Struttura Operativa, preferibilmente in presenza del Cliente o dell'Esecutore. Qualora il Cliente sia un ente o soggetto giuridico, l'identificazione deve avvenire alla presenza dell'Esecutore.

Il Modulo di Adeguata verifica della Clientela in uso alla Società è sottoscritto direttamente dal Cliente. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2007, l'identificazione del Titolare Effettivo è obbligatoria anche in assenza della sua presenza fisica. Le informazioni relative al Titolare Effettivo sono fornite dall'Esecutore, sotto la propria responsabilità, mediante compilazione dell'apposita sezione del Modulo Antiriciclaggio.

Qualora non sia possibile individuare il Titolare Effettivo tramite i criteri di proprietà o controllo, si applica il criterio residuale: il Titolare Effettivo è la persona fisica che ricopre ruoli di rappresentanza legale, direzione o amministrazione. In questi casi, l'incaricato deve motivare l'applicazione del criterio residuale.

Per ciascun Titolare Effettivo devono essere acquisiti, mediante dichiarazione del Cliente o dell'Esecutore, gli estremi del documento di identità e del codice fiscale. Non è richiesta la raccolta della copia del documento. L'intero processo di identificazione e verifica si formalizza attraverso la compilazione del Modulo Antiriciclaggio, al quale è allegata la documentazione a supporto.

La verifica dell'identità del Cliente, dell'Esecutore e del Titolare Effettivo si basa sul confronto tra i dati forniti e quelli estratti da una fonte indipendente e attendibile, della quale deve essere acquisita copia, direttamente o per il tramite del Cliente.

Dopo aver raccolto tutta la documentazione, l'incaricato procede a:

verificare l'autenticità dei documenti e necessaria ai fini della consultazione delle banche dati rilevanti ai fini Antiriciclaggio;

consultare, in caso di dubbi, la piattaforma SCIPAFI o il sito del Ministero dell'Interno per accertare l'eventuale segnalazione di documenti smarriti o rubati;

esaminare fonti aperte o database specifici (in fase di implementazione da parte della Società) per accertare se il Cliente, l'Esecutore o il Titolare Effettivo siano presenti in elenchi di soggetti sanzionati, PEP o collegati ad attività criminali.

In presenza di elementi di incertezza sull'identità o di corrispondenza con liste rilevanti, il collaboratore deve contattare il Responsabile Antiriciclaggio ai fini di una valutazione caso per caso.

L'attività di identificazione, inclusa la verifica e la profilazione del rischio, deve essere completata prima dell'attivazione di qualsiasi operazione o Rapporto Continuativo. Solamente nei casi di rischio basso è ammesso posticipare la verifica dell'identità entro un termine massimo di 30 giorni. Decorso tale periodo senza esito, si applica l'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, che prevede la sospensione dell'operazione e la valutazione dell'eventuale segnalazione.

La verifica della titolarità effettiva segue criteri proporzionali al livello di rischio associato. In presenza di rischio basso, è sufficiente una dichiarazione scritta del Cliente o dell'Esecutore. Nei casi di rischio medio o alto, è necessaria la verifica tramite fonti indipendenti e documentabili. In situazioni particolari, è possibile utilizzare registri pubblici o altri documenti accessibili, come previsto dall'art. 21 del Decreto.

La Società, oltre al questionario di adeguata verifica della clientela, si è dotata di una piattaforma per le estrazioni delle visure Antiriciclaggio, la quale permette di effettuare l'interrogazione delle banche dati al fine di svolgere gli adempimenti *ex lege* previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. All'interno della piattaforma, attraverso credenziali personali, la rete distributiva e il Responsabile AML potranno effettuare la consultazione delle banche dati, ottenere informazioni a supporto di adeguate verifiche rafforzate ove necessario, e fornire una valutazione in merito all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni sospette (SOS).

Sempre attraverso la piattaforma il dipendente/collaboratore può estrapolare le informazioni dalle seguenti banche dati in maniera autonoma ed effettua le opportune verifiche e controlli AML attraverso:

l'appartenenza del soggetto a categorie sensibili alle norme antiriciclaggio;

la presenza di notizie di *bad press* sul soggetto in esame (Persona Fisica o Giuridica);

l'eventuale appartenenza del soggetto tra le PEP (persone esposte politicamente);

la manifesta non finanziabilità di un soggetto.

Queste verifiche non si basano su una singola fonte, ma su una serie di banche dati altamente affidabili, tra cui Protesti & Pregiudizievoli, Lar 12, PEP-TALKS, liste antiterrorismo internazionali ecc.

Al termine delle verifiche, il *Software* restituisce una valutazione del profilo analizzato.

La documentazione raccolta viene conservata all'interno del fascicolo della pratica di finanziamento e comunque conservata come da prescrizioni normative in ambito AML.

## 5.2 Scopo e natura del rapporto

In sede di adeguata verifica vengono acquisite in via autonoma o richieste al Cliente e verificate anche le informazioni relative allo scopo e alla natura del rapporto.

La profondità e l'estensione delle verifiche anche in questo ambito sono correlate al profilo di rischio del Cliente e riguardano in particolare:

le finalità relative all'accensione del Rapporto Continuativo o dell'operazione occasionale;

le relazioni tra i soggetti coinvolti nel Rapporto Continuativo o nell'operazione occasionale (Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo);

l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del Cliente;

l'origine dei fondi utilizzati nel Rapporto Continuativo o nell'operazione occasionale;

la situazione economica (es. fonti di reddito) e patrimoniale (es. bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari finanziari o altri soggetti).

## 5.3 Adeguata Verifica Rafforzata

In conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. 231/2007, la Società applica misure di adeguata verifica rafforzata nei confronti dei Clienti classificati con un profilo di rischio "Alto". Tali misure sono finalizzate a mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso un rafforzamento delle attività di analisi, conoscenza e controllo.

Le Strutture Operative, in coordinamento con il Responsabile Antiriciclaggio, adottano le seguenti azioni:

acquisizione di informazioni aggiuntive sul Cliente e sull'eventuale Titolare Effettivo, inclusa la valutazione della reputazione e dell'esistenza di eventi pregiudizievoli o procedimenti a loro carico;

analisi approfondita della natura e dello scopo del Rapporto Continuativo;

richiesta di dichiarazione dettagliata circa la provenienza del patrimonio del Cliente e, per ogni Operazione, della provenienza dei fondi impiegati;

richiesta di indicazione dei Paesi con i quali il Cliente, l'Esecutore e il Titolare Effettivo intrattengono relazioni significative;

valutazione complessiva del Rapporto Continuativo/operazione dal punto di vista antiriciclaggio da parte del Responsabile AML, nei casi previsti, può disporre l'astensione dall'avvio del rapporto;

in situazioni particolarmente a rischio, possibilità di effettuare una visita presso la residenza del Cliente o presso la sede legale della società Cliente.

Il rifiuto, la reticenza o l'atteggiamento elusivo da parte del Cliente nel fornire le informazioni richieste in merito all'origine del patrimonio o dei fondi costituisce un indice rilevante ai fini dell'obbligo di valutazione dell'eventuale segnalazione di operazione sospetta.

Tra le ipotesi che comportano l'applicazione automatica delle misure rafforzate rientrano:

**Rapporti con Persone Politicamente Esposte (PEP).** Le relazioni con soggetti PEP, inclusi familiari e persone con stretti legami, sono considerate ad elevato rischio in quanto potenzialmente esposte a fenomeni corruttivi. Le misure rafforzate si applicano nei casi in cui la qualifica di PEP sia attribuibile al Cliente, all'Esecutore, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai Titolari Effettivi. Non si applicano misure rafforzate qualora la PEP operi esclusivamente in qualità di organo della pubblica amministrazione. L'apertura e la prosecuzione dei rapporti con PEP richiede l'approvazione preventiva dell'Amministratore Unico. Inoltre, è previsto un controllo continuo rafforzato sull'intero rapporto da parte della Struttura Operativa e un costante aggiornamento dell'elenco delle PEP gestito dal Responsabile AML.

**Rapporti con Paesi Terzi ad Alto Rischio.** Sono considerati ad alto rischio i rapporti che coinvolgono Paesi designati come ad alto rischio dalla Commissione Europea o da fonti internazionali autorevoli. In particolare, si considerano rilevanti le seguenti situazioni:

- fondi generati in un Paese terzo ad alto rischio;
- fondi provenienti da un Paese terzo ad alto rischio;
- destinazione dei fondi verso tali Paesi;
- residenza o sede legale del Cliente in uno di questi Paesi.

Altre circostanze che comportano verifica rafforzata:

Su segnalazione della Struttura Organizzativa o del Responsabile AML, la verifica rafforzata può essere disposta anche in presenza di ulteriori indicatori di rischio, tra cui:

rapporti instaurati in contesti anomali o con Clienti riluttanti, evasivi o incoerenti nella documentazione fornita;

presenza di indicatori reputazionali negativi su Cliente, Esecutore o Titolare Effettivo (es. procedimenti penali, danni erariali, responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sanzioni AML, precedenti SOS, notizie negative attendibili);

soggetti che abbiano emesso azioni al portatore o che siano partecipati da società fiduciarie;

esercizio di attività economiche particolarmente esposte a rischi di corruzione, quali il commercio di armi, metalli preziosi, prodotti petroliferi, beni culturali o ad alto valore storico, artistico o scientifico;

assetto proprietario eccessivamente articolato o opaco, incompatibile con l'attività svolta, tale da ostacolare l'individuazione del Titolare Effettivo o da evidenziare legami con soggetti localizzati in aree geografiche ad alto rischio.

In tutte le ipotesi sopra indicate, la Struttura Operativa adotta le misure rafforzate di adeguata verifica secondo quanto descritto, documentando accuratamente ogni fase del processo e coinvolgendo tempestivamente il Responsabile Antiriciclaggio per la valutazione finale.

#### **5.4 Monitoraggio costante e aggiornamento delle informazioni**

La Società, per il tramite delle Strutture Operative, effettua un controllo costante sull'operatività del Cliente per tutta la durata del Rapporto, che di norma ha una durata media inferiore a sei mesi. Tale monitoraggio ha l'obiettivo di verificare che le operazioni effettuate siano coerenti con il profilo di rischio attribuito al Cliente, con la conoscenza della sua attività economica e, se necessario, con l'origine dei fondi.

Durante il rapporto, viene assicurata la verifica e l'eventuale aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, in particolare nei casi di:

variazioni nei dati identificativi, nella struttura societaria o nel Titolare Effettivo;

variazioni nella situazione patrimoniale o nella reputazione del Cliente;

apertura di un nuovo Rapporto Continuativo da parte di un soggetto già censito.

La frequenza dell'aggiornamento periodico delle informazioni varia in funzione del profilo di rischio del Cliente:

ogni 5 anni per Clienti a rischio basso;

ogni 4 anni per Clienti a rischio medio;

ogni anno per Clienti a rischio alto.

In caso di rapporti di durata limitata (inferiore a un anno), la Società non è tenuta a rispettare tali scadenze, salvo emergano elementi che giustifichino una rivalutazione.

Le Strutture Operative, con il supporto del Responsabile Antiriciclaggio, effettuano verifiche mirate per rilevare:

eventuali anomalie nelle operazioni effettuate;

incoerenze rispetto al profilo originario del Cliente;

acquisizione dello status di PEP;

corrispondenze con le liste antiriciclaggio e antiterrorismo emanate da organismi internazionali.

In caso di nuova instaurazione di rapporto con un Cliente già noto, viene sempre acquisita copia aggiornata del documento di identità in corso di validità e, per i soggetti diversi da persona fisica, anche del relativo Esecutore.

#### **5.5 Obbligo di astensione o interruzione dell'Operazione/ Rapporto Continuativo**

Nel caso in cui il Cliente si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare tutta la documentazione richiesta e di indicare il Titolare Effettivo, o di fornire informazioni indispensabili ai fini di una corretta valutazione Antiriciclaggio dell'Operazione la Struttura Operativa si astiene dall'instaurare il Rapporto Continuativo o dal compiere l'Operazione, e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella compilazione del Modulo Antiriciclaggio (nominativi differenti, errata identificazione del Titolare Effettivo ecc.), la Struttura Operativa anche consultando eventualmente il Responsabile Antiriciclaggio, deve:

contattare il Cliente e informarlo delle incongruenze rilevate;

richiedere allo stesso ulteriori evidenze documentali o informazioni che dimostrino una errata valutazione da parte del collaboratore;

astenersi dall'accensione del Rapporto Continuativo e/o dall'eseguire l'Operazione in caso di mancata collaborazione del Cliente e/o in assenza di ulteriori evidenze fornite dello stesso a supporto della sua dichiarazione.

Qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a Rapporti Continuativi già in essere od Operazioni in corso di realizzazione, la Struttura Operativa interrompe il Rapporto Continuativo/Operazione in essere.

## **6 SEGNALEZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)**

Nel corso dell'attività connessa alla gestione dei Rapporti con i Clienti, può accadere che il Personale, i Collaboratori delle Strutture Operative, le Funzioni di Controllo o l'Organo Amministrativo vengano a conoscenza di elementi, eventi o circostanze tali da far emergere un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali casi, la Società attiva una procedura interna finalizzata alla valutazione e all'eventuale Segnalazione di un'Operazione Sospetta (SOS), in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

Le situazioni che possono dare origine a una SOS sono molteplici e si possono manifestare, a titolo esemplificativo, durante la gestione di controversie con il Cliente, in occasione di modifiche contrattuali, richieste di pagamento anticipato, variazioni dei dati anagrafici o comportamenti incoerenti rispetto al profilo di rischio attribuito al Cliente.

L'obbligo di segnalazione sorge quando i soggetti obbligati – nell'ambito delle proprie funzioni – sanno, sospettano o hanno fondati motivi per sospettare che siano state compiute, siano in corso o stiano per essere effettuate operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. Il sospetto può derivare dalle caratteristiche dell'operazione (ad esempio importo, natura, modalità di esecuzione), dal comportamento del Cliente, dalla sua capacità economica o da qualsiasi informazione acquisita nell'ambito dell'attività lavorativa o nel contesto del rapporto instaurato.

È importante ricordare che l'attività di verifica condotta dal personale non ha natura ispettiva o investigativa, ma è limitata a valutazioni coerenti con il ruolo e la posizione professionale. Tuttavia, quando le dichiarazioni rese dal Cliente risultano incoerenti o contraddittorie, e non trovano giustificazione nemmeno attraverso una verifica rafforzata, si configura un obbligo di valutazione e, se del caso, di segnalazione.

La segnalazione effettuata in buona fede da parte del personale o delle strutture aziendali non comporta alcuna responsabilità civile, penale o amministrativa, né costituisce violazione di obblighi contrattuali o disposizioni sulla riservatezza, anche nel caso in cui le attività segnalate non si rivelino, successivamente, di natura illecita.

Nel rispetto dei principi del sistema dei controlli interni, la Società si avvale dei c.d. controlli di linea (Strutture Operative) e della funzione di controllo di II° (Funzione Antiriciclaggio) per rilevare tempestivamente eventuali anomalie. In presenza di sospetti, il soggetto obbligato deve informare senza indugio il Responsabile Antiriciclaggio, prima di eseguire l'Operazione o avviare il rapporto, a meno che l'astensione non sia possibile per motivi operativi o per evitare di ostacolare eventuali indagini.

È bene sottolineare che l'obbligo di segnalazione si applica a qualsiasi tipo di rapporto o operazione, indipendentemente dal valore economico coinvolto. La soglia economica non costituisce, infatti, un elemento limitante ai fini dell'obbligo.

La segnalazione deve scaturire da una valutazione degli elementi a disposizione del Personale ed è collegata all'esistenza di un sospetto, non è necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.

In ogni caso saranno valutati i seguenti aspetti:

esito dell'adeguata verifica sul Cliente e sul Titolare Effettivo;

esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;

valutazione della coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dal Cliente;

informazioni da fonti non ufficiali ma facilmente accessibili (es. *internet*, articoli di giornale);

esito del monitoraggio nel corso del rapporto;

il verificarsi di una delle situazioni riportate nel Provvedimento della Banca d'Italia del 12/5/2023.

Qualora una delle condizioni sopra riportate si realizzi o evidenzii anomalie, dovrà essere attivata la procedura di segnalazione di operazione sospetta, al fine anche di valutare l'eventuale sospensione dell'Operazione.

Inoltre, qualora dall'esito dei controlli effettuati, risulti che il Cliente o il Titolare Effettivo sia (o sia diventato) una PEP, sarà applicata la procedura prevista dagli obblighi rafforzati.

## 6.1 Valutazione interna delle SOS

Nel quadro del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ogni operatore abilitato – dipendente o collaboratore con funzioni operative e regolarmente iscritto all'OAM – è chiamato a svolgere un ruolo attivo e consapevole nella rilevazione delle operazioni anomale.

Il processo si attiva a partire dall'attenta analisi della singola operazione: l'operatore valuta la coerenza tra l'operazione eseguita o richiesta e le informazioni già in possesso della Società, inclusi il profilo economico-finanziario del Cliente, la tipologia di attività svolta e la frequenza o modalità delle operazioni precedenti. L'analisi si concentra anche sugli elementi soggettivi del Cliente e sulla compatibilità dell'operazione con le sue caratteristiche, sia in termini quantitativi che contrattuali.

Se emergono anomalie significative – come discordanze nei comportamenti, richieste inusuali o circostanze non giustificate – l'operatore non procede autonomamente, ma coinvolge immediatamente il Responsabile Antiriciclaggio, con cui avvia una fase di approfondimento tecnico e documentale. Quest'ultimo valuta la segnalazione, quest'ultimo decide se richiedere ulteriori elementi di riscontro, se disporre la sospensione dell'operazione o se procedere alla sua segnalazione formale.

L'intera analisi viene formalizzata attraverso la compilazione del modulo interno di SOS, che include:

una descrizione dettagliata dell'operazione;

l'identità dei soggetti coinvolti;

le motivazioni che giustificano il sospetto.

Il modulo viene trasmesso al Responsabile Antiriciclaggio e SOS, il quale valuta la fondatezza della segnalazione. Se il sospetto risulta fondato, il Responsabile completa la parte riservata del modulo e ne cura l'archiviazione riservata. Tutta la documentazione allegata deve essere tale da garantire la tracciabilità del processo decisionale, incluse eventuali evidenze contabili, al fine di costituire prova documentale dell'analisi effettuata. Nel caso in cui l'analisi congiunta non rilevi profili di rischio concreti,

il Responsabile dispone l'archiviazione della segnalazione, compilando l'apposita sezione del modulo e assicurando, comunque, la conservazione della documentazione prodotta.

## **6.2 La segnalazione della SOS all'UIF**

Il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, ricevuta la segnalazione interna di un'operazione potenzialmente anomala, effettua un'attenta analisi del caso, valutando tutti gli elementi forniti e ogni ulteriore informazione disponibile, al fine di stabilire se ricorrano i presupposti per l'inoltro di una Segnalazione di Operazione Sospetta all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

### Esito negativo dell'analisi

Nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria, non si ravvisino elementi sufficienti a fondare un sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, il Responsabile SOS riporta le motivazioni della decisione di non procedere con la segnalazione nell'apposita sezione del modulo interno, archiviando la documentazione a supporto del processo valutativo.

### Esito positivo dell'analisi

Se invece il sospetto viene confermato, il Responsabile provvede:

alla compilazione della sezione riservata del modulo interno;

all'invio formale della segnalazione alla UIF mediante il portale dedicato Infostat-UIF, in conformità alle istruzioni tecniche emanate dalla stessa UIF;

garantendo che l'identità del segnalante non venga mai indicata né all'interno della segnalazione né nella documentazione trasmessa.

### Conservazione e tracciabilità

Tutte le segnalazioni – inviate o archiviate – sono conservate in un fascicolo riservato, custodito in sicurezza dal Responsabile SOS. Tale fascicolo include:

la segnalazione originaria;

la documentazione ricevuta e analizzata;

eventuali allegati e riscontri;

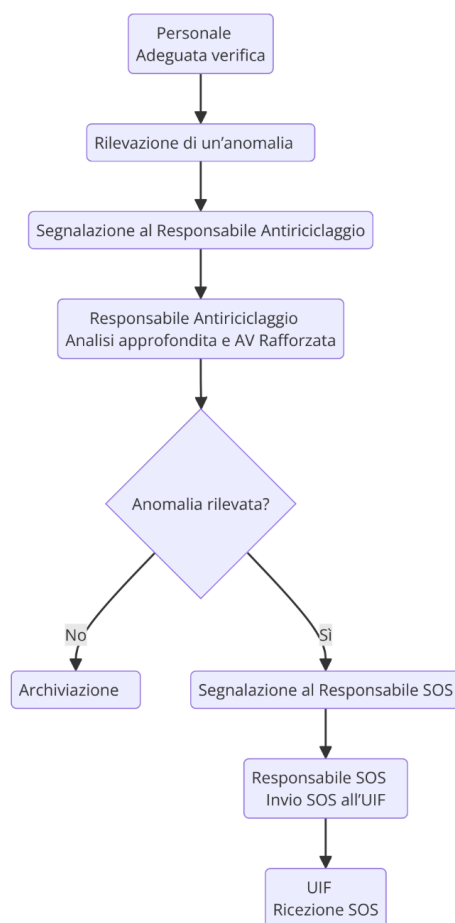
copia della segnalazione inoltrata alla UIF (se presente).

A fini di controllo e tracciabilità, il Responsabile SOS provvede anche alla tenuta di un registro interno delle operazioni sospette, in cui sono annotate tutte le SOS analizzate, indipendentemente dal fatto che siano state o meno trasmesse alla UIF. Il registro e tutta la documentazione correlata sono conservati per un periodo non inferiore a dieci anni, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 231/2007.

### Riservatezza dell'intero processo

L'intera procedura di valutazione e segnalazione è soggetta a obbligo di riservatezza assoluta, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 231/2007. Tutti i soggetti coinvolti, inclusi i dipendenti, i collaboratori e l'organo amministrativo, sono tenuti a non divulgare informazioni relative alla segnalazione, né all'interno né all'esterno della Società. L'identità del segnalante può essere resa nota esclusivamente su richiesta dell'Autorità giudiziaria, e solo con decreto motivato, qualora ciò sia indispensabile per l'accertamento di reati.

## Flow Chart Segnalazione Operazione Sospetta:



### 6.3 La sospensione delle Operazioni

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) può disporre la sospensione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, qualora ciò non comprometta il regolare svolgimento di eventuali indagini. Tale misura può essere adottata anche su richiesta del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) o dell'Autorità giudiziaria, e ne viene data immediata comunicazione agli organi competenti.

Nel caso in cui venga disposta la sospensione di un'operazione, è espressamente vietato a tutto il personale della Società — inclusi dipendenti, collaboratori e membri degli organi sociali — di informare il Cliente interessato.

Al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di segnalazione previsti in materia di antiriciclaggio, la Società si riserva il diritto di non dare esecuzione a operazioni che, per natura, oggetto, ricorrenza o

ammontare, risultino anormale o incoerenti rispetto al profilo del Cliente, ovvero di non instaurare rapporti che presentino elementi di rischio non giustificati o non chiariti adeguatamente.

Tale misura precauzionale è coerente con quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, che impone al soggetto obbligato di astenersi dal compiere l'operazione o dall'instaurare il rapporto continuativo qualora non sia possibile svolgere l'adeguata verifica della clientela, o in presenza di elementi tali da far sorgere un fondato sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

L'astensione è particolarmente rilevante nelle ipotesi in cui il soggetto richiedente risulti:

sottoposto a procedimenti penali o a misure patrimoniali di prevenzione (ai sensi del D.Lgs. 159/2011);

collegato direttamente o indirettamente a tali soggetti, ad esempio tramite legami familiari, partecipazioni societarie, deleghe operative o altre relazioni che ne compromettano la trasparenza o l'autonomia operativa;

destinatario di segnalazioni precedenti o presente in banche dati pubbliche o liste di soggetti ad alto rischio.

In simili circostanze, l'incaricato è tenuto a comunicare tempestivamente la situazione al Responsabile Antiriciclaggio e SOS, affinché siano attivate le opportune valutazioni e iniziative.

È importante sottolineare che, anche nei casi in cui l'operazione non venga eseguita o il rapporto non venga attivato a causa dei sospetti sopra indicati, permane l'obbligo di effettuare la segnalazione di operazione sospetta (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), come stabilito dall'articolo 35 del medesimo Decreto.

Pertanto, tutte le operazioni rifiutate o non perfezionate in quanto potenzialmente connesse ad attività illecite dovranno essere oggetto di valutazione ai fini della segnalazione e, se ne ricorrano i presupposti, trasmesse alla UIF mediante l'apposita procedura, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Provvedimento UIF del 12 maggio 2023.

## **7 MEDIAZIONE CREDITIZIA E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Il contrasto al finanziamento del terrorismo e delle attività poste in essere da Paesi che minacciano la sicurezza internazionale si fonda, a livello normativo, sull'adozione di misure restrittive di congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a soggetti individuati come "designati" da organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e l'Unione Europea.

Tali misure trovano base giuridica nel D.Lgs. 109/2007, che prevede il blocco di disponibilità economiche e finanziarie riferibili a persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità indicati in apposite liste. L'elenco aggiornato dei soggetti designati è disponibile sul sito della UIF.

Sebbene l'attività di mediazione creditizia non comporti la detenzione diretta di fondi, la Società è comunque tenuta a verificare, prima dell'avvio del rapporto e nel corso dello stesso, che i soggetti coinvolti (Clienti, Esecutori, Titolari Effettivi) non risultino inseriti nelle liste dei soggetti sottoposti a misure di congelamento.

In caso di riscontro positivo o sospetto fondato:

il Responsabile SOS deve effettuare una comunicazione alla UIF entro 30 giorni, indicando nominativi coinvolti, importi e natura delle risorse individuate (art. 7, D.Lgs. 109/2007);

la medesima comunicazione deve essere inviata anche al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;

eventuali operazioni o rapporti riconducibili ai soggetti designati, anche potenziali, devono essere oggetto di segnalazione di operazione sospetta (SOS), ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

È vietato mettere fondi o risorse a disposizione dei soggetti designati, anche indirettamente, nonché partecipare ad operazioni che abbiano lo scopo di aggirare le misure restrittive (art. 5, D.Lgs. 109/2007). Gli atti in violazione di tali divieti sono nulli.

#### Attività di mediazione creditizia:

Laddove venga rilevata la presenza di soggetti inclusi o potenzialmente riconducibili a soggetti in lista (es. omonimia), il collaboratore incaricato deve informare tempestivamente il Responsabile Antiriciclaggio, il quale verificherà, anche con il supporto di fonti ufficiali, la fondatezza del sospetto.

Se risulta trattarsi di omonimia accertata (es. profilo economico incompatibile con i dati del soggetto designato), non è necessario procedere alla segnalazione. Diversamente, sarà attivata la procedura di SOS e, se del caso, effettuata la comunicazione ex art. 7 D.Lgs. 109/2007.

È importante ricordare che gli obblighi di comunicazione dei congelamenti sono autonomi rispetto alle SOS e devono essere assolti anche se le informazioni sono già confluite in una segnalazione sospetta.

#### Ulteriori fonti informative.

Oltre alle liste ONU e UE, la UIF diffonde anche elenchi di altri enti coinvolti nel contrasto al terrorismo, come l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense. Sebbene questi ultimi non impongano misure vincolanti, possono costituire utile riferimento per valutazioni prudenziali.

## **8 FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO**

La Società garantisce un'adeguata e continua formazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, rivolta a tutto il personale coinvolto nei processi rilevanti, con particolare riferimento ai collaboratori operativi e ai soggetti incaricati dell'adeguata verifica della clientela.

La formazione, conforme a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2007, ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per identificare correttamente i clienti, riconoscere operazioni potenzialmente sospette e applicare i presidi previsti dalla normativa vigente.

I programmi formativi sono aggiornati periodicamente, tenendo conto delle modifiche normative, dei provvedimenti delle autorità di vigilanza, nonché dell'evoluzione dei rischi a cui la Società è esposta. Le attività di formazione sono documentate e tracciabili.

## **9 RISCHI LEGATI A VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**

La violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 comporta l'applicazione di sanzioni sia penali che amministrative, a carico delle persone fisiche (esponenti aziendali, dipendenti, collaboratori) e, nei casi previsti, anche della Società.

#### Sanzioni penali (art. 55 del Decreto)

Sono previste sanzioni penali nei seguenti casi:

Falsificazione o utilizzo di dati falsi: chiunque, essendo tenuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela, falsifichi o utilizzi consapevolmente dati non veritieri riguardanti il Cliente, il Titolare Effettivo, lo scopo o la natura del Rapporto Continuativo o dell'Operazione, oppure li acquisisca o li conservi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro.

Fornitura di dati non veritieri: chi è obbligato a fornire dati per l'identificazione e trasmette informazioni false o mendaci, è soggetto alla stessa pena sopra indicata.

Violazione del divieto di comunicazione: chi, essendo a conoscenza di una segnalazione di operazione sospetta (SOS), ne rivela l'esistenza a soggetti non autorizzati, in violazione dell'obbligo di riservatezza, è punito con arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro.

#### Sanzioni amministrative (artt. 56-59 del Decreto AML)

Alla Società possono essere comminate sanzioni pecuniarie amministrative nei seguenti casi:

Violazione degli obblighi di adeguata verifica o dell'obbligo di astensione (art. 42): è prevista una sanzione base pari a 2.000 euro, che può salire a un importo compreso tra 2.500 e 50.000 euro in caso di infrazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime.

La gravità della violazione viene valutata considerando diversi elementi, tra cui:

il grado di responsabilità soggettiva e l'adeguatezza delle procedure interne adottate;

la collaborazione con le autorità competenti;

la rilevanza dei motivi di sospetto e la coerenza dell'operazione con il profilo del cliente;

la diffusione e la reiterazione delle violazioni, anche in rapporto alla struttura e alle dimensioni dell'operatore.

Omissione della Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS): è prevista una sanzione di 3.000 euro, che può salire da 30.000 a 300.000 euro in presenza di violazioni gravi o reiterate.

Qualora da tali violazioni la Società tragga un vantaggio economico, l'importo massimo può essere aumentato:

fino al doppio del vantaggio economico ottenuto, se questo è quantificabile (comunque non inferiore a 450.000 euro);

fino a 1 milione di euro, se il vantaggio non è determinabile.

## **10 CONSERVAZIONE DEI DATI**

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 231/2007, la Società è tenuta a conservare, per finalità antiriciclaggio, tutti i documenti, i dati e le informazioni rilevanti acquisiti nel corso dei rapporti con la clientela. Tale obbligo è funzionale a consentire l'individuazione, la prevenzione e l'accertamento di eventuali fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché a garantire il pieno supporto alle attività di controllo e analisi svolte, nei limiti delle rispettive competenze, dall'UIF e dalle Autorità competenti.

La conservazione è affidata alle Strutture Operative, che devono assicurare la disponibilità e l'integrità delle informazioni raccolte in occasione dell'adeguata verifica della clientela. A tal fine, per ciascun Cliente deve essere costituito e mantenuto un fascicolo antiriciclaggio contenente almeno:

copia del documento di identità e del codice fiscale del Cliente e, ove applicabile, dell'Esecutore;

contratto di mediazione creditizia sottoscritto;

Modulo Antiriciclaggio e Scheda di Valutazione del Rischio, debitamente compilati e firmati;

visura camerale aggiornata (per i soggetti diversi da persone fisiche);

documentazione attestante i poteri dell'Esecutore;

Tale documentazione deve permettere di ricostruire, in modo chiaro e univoco:

la data di apertura del Rapporto Continuativo;

i dati identificativi del Cliente, del Titolare Effettivo e dell'Esecutore;

lo scopo e la natura del rapporto o delle operazioni eseguite;  
la data, l'importo, la causale e la tipologia delle operazioni;  
i mezzi di pagamento utilizzati.

Nei casi di rapporti che comportano operazioni ricorrenti nel tempo, il fascicolo deve essere aggiornato ogniqualvolta emergano elementi nuovi o modificativi della posizione del Cliente, attraverso l'acquisizione di un nuovo Modulo Antiriciclaggio.

Le informazioni conservate devono essere accessibili e tempestivamente reperibili in caso di richiesta da parte delle Autorità competenti. A tal fine, le modalità di conservazione devono garantire:

la piena accessibilità e reperibilità dei dati;

l'acquisizione tempestiva dei documenti (entro 30 giorni dall'instaurazione, modifica o chiusura del rapporto, o dall'esecuzione dell'operazione);

la non alterabilità e l'integrità della documentazione successivamente alla sua acquisizione;

la trasparenza, chiarezza e completezza delle informazioni, nonché la conservazione della loro storicità.

La conservazione deve avvenire in forma idonea, anche digitale, a condizione che siano rispettati i requisiti di validità probatoria previsti dalla normativa vigente.

I dati, i documenti e le informazioni raccolti in fase di adeguata verifica e nel corso del rapporto sono conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di cessazione del Rapporto Continuativo.

## **11 DEFINIZIONI**

**Esecutore:** soggetto autorizzato ad agire per conto del Cliente, in virtù di delega o potere di rappresentanza legale o contrattuale.

**Modulo Antiriciclaggio:** questionario obbligatorio, da compilare e firmare dal Cliente, contenente dati identificativi e informazioni funzionali all'adeguata verifica, come previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 231/2007.

**Operazione:** qualsiasi atto a contenuto patrimoniale disposto dal Cliente, inclusi trasferimenti di fondi o sottoscrizione di contratti.

**Operazione Occasionale:** operazione  $\geq$  €15.000 non collegata a un rapporto continuativo. La Società, per policy interna, non effettua operazioni occasionali.

**Operazione Sospetta (SOS):** transazione che, per modalità, importo, frazionamento o contesto, fa ragionevolmente sospettare attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (art. 35, D.Lgs. 231/2007).

**PEP (Persone Politicamente Esposte):** soggetti che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche, i loro familiari e persone con legami stretti, come definito dall'art. 1, comma 2, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007. Esempi: ministri, parlamentari, sindaci di grandi città, dirigenti di partiti o autorità indipendenti, cariche equivalenti estere o in organizzazioni internazionali.

**Rapporto Continuativo:** relazione non occasionale con il Cliente per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia. Il rapporto si considera concluso al termine del contratto o con la stipula del finanziamento/polizza da parte del Cliente.

**Riciclaggio:** secondo l'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 231/2007, comprende condotte intenzionali volte a occultare o impiegare beni di provenienza illecita, anche commesse all'estero.

Scheda di Valutazione del Rischio: documento compilato dalla Struttura Operativa per classificare il profilo di rischio del Cliente o dell'Operazione.

SOS (Segnalazione di Operazione Sospetta): comunicazione all'UIF, da parte del Responsabile SOS, a seguito di anomalie rilevate nel comportamento del Cliente o nelle sue operazioni.

Titolare Effettivo: persona fisica nell'interesse della quale è eseguita l'Operazione o instaurato il rapporto. Identificato secondo i criteri di proprietà (oltre il 25% di capitale) o controllo, come indicato all'art. 20 del Decreto. Per enti, si considerano titolari effettivi i fondatori, i beneficiari individuati e i soggetti con poteri di direzione o rappresentanza.

UIF: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (presso Banca d'Italia), autorità preposta alla ricezione, analisi e trasmissione alle autorità competenti delle segnalazioni di operazioni sospette.

### **11.1 Persone Politicamente Esposte (PEP)**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007, sono definite Persone Politicamente Esposte (PEP) le persone fisiche che attualmente ricoprono o che hanno cessato da meno di dodici mesi importanti incarichi pubblici, nonché i loro familiari e le persone con cui intrattengono legami stretti. Questa definizione si applica sia ai soggetti residenti in Italia sia a quelli esteri.

Le cariche pubbliche rilevanti includono, a titolo esemplificativo:

alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministri, Viceministri, Sottosegretari);

cariche politiche regionali o locali significative (Presidente di Regione, Assessori regionali, Sindaci di capoluoghi di provincia o città metropolitane e comuni con oltre 15.000 abitanti);

parlamentari nazionali, europei e consiglieri regionali;

dirigenti centrali di partiti politici;

magistrati delle giurisdizioni superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Corte dei Conti), membri del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;

membri dei vertici delle banche centrali, delle autorità amministrative indipendenti e degli organismi di vigilanza;

ambasciatori, incaricati d'affari, ufficiali di alto grado delle forze armate, e posizioni analoghe in Stati esteri;

membri degli organi di vertice di enti o imprese pubbliche partecipate in modo prevalente da enti pubblici (inclusi Regioni, Comuni capoluogo, città metropolitane e comuni con meno di 15.000 abitanti);

direttori generali di ASL, aziende ospedaliere e altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;

membri degli organi di direzione e gestione di organizzazioni internazionali.

#### **Familiari delle PEP**

Sono considerati PEP anche i familiari stretti di una persona politicamente esposta:

i genitori;

il coniuge, il partner unito civilmente o convivente di fatto;

i figli e i relativi partner (coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto).

#### **Soggetti con legami stretti con le PEP**

Ai sensi del medesimo articolo, sono parimenti considerati PEP coloro che hanno rapporti economici o giuridici rilevanti con una persona politicamente esposta, tra cui:

soggetti che detengono insieme a una PEP la titolarità effettiva di società, trust o strutture giuridiche affini;

soggetti che mantengono stretti rapporti d'affari con la PEP;

soggetti che, pur formalmente titolari di una società o ente, risultano operare di fatto nell'interesse e a beneficio di una PEP.

#### Rilevanza per i mediatori creditizi

Nel contesto della mediazione creditizia, la qualifica di PEP ha un impatto rilevante ai fini della valutazione del rischio e dell'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica previste dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2007. L'identificazione della PEP va effettuata sia in fase di instaurazione del rapporto sia durante la sua esecuzione, con monitoraggi periodici e l'eventuale aggiornamento del profilo di rischio del Cliente.

L'instaurazione di un Rapporto Continuativo o di una operazione occasionale con una PEP, o con soggetti ad essa collegati, è soggetta all'approvazione dell'Amministratore Unico e comporta un monitoraggio.

#### **Documenti allegati alla presente Procedura:**

La presente sezione riporta l'elenco dei documenti allegati alla Procedura Antiriciclaggio e di contrasto al Finanziamento del Terrorismo, predisposta dal mediatore creditizio in conformità al D.Lgs. 231/2007 e alle disposizioni applicabili. Tali documenti costituiscono parte integrante del sistema di presidi adottato dalla società, a supporto dell'adeguata verifica della clientela, della conservazione dei dati, della segnalazione di operazioni sospette e della formazione del personale e della rete distributiva.

Gli allegati includono i modelli operativi adottati per la gestione dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

ALL. 1 – Questionario di Adeguata Verifica Persone Giuridiche;

ALL. 2 – Scheda di Valutazione del Rischio;

ALL. 3 – Modulo di adeguata verifica rafforzata della Clientela.

ALL. 4 – Modulo interno SOS.